

SOCIETA' SCHERMA PRATO

STATUTO

Capo 1°

(denominazione, sede, scopo, patrimonio, organi)

Art. 1 E' costituita con sede operativa in Prato l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata SOCIETA' SCHERMA PRATO, la sede legale viene stabilita in Via Ponte alla Marina, 66 50041 Calenzano (FI); i dati fiscali dell'associazione sono Codice Fiscale 92010320486, Partita Iva 05945700481.

L'Associazione è aconfessionale, apolitica e non ha finalità di lucro.

Essa, in conformità allo Statuto ed al Regolamento della Federazione Italiana Scherma (F.I.S.), si propone di promuovere e potenziare, in funzione ricreativa ed agonistica a carattere dilettantistico, lo sport della scherma favorendone la diffusione con ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo, come l'organizzazione di gare ed esibizioni, incontri con gli studenti, nonché la promozione di attività didattica sotto ogni possibile forma, sia all'interno della sede sociale sia presso scuole, circoli o associazioni con particolare attenzione all'attività di avviamento.

La Società Scherma Prato è affiliata alla F.I.S. quindi, per effetto di tale affiliazione, la Società ed i Soci di essa sono tenuti a rispettare lo Statuto, i Regolamenti ed i Deliberati della F.I.S., le norme CONI, nonché a svolgere un'attività dilettantistica ed a riconoscere l'esclusiva competenza della Federazione a decidere delle controversie e questioni comunque attinenti all'attività sportiva, impegnandosi ad accettarne ed eseguirne le decisioni e ad astenersi da ogni diversa azione in corso. La Società è amministrata secondo principi di democrazia e qualsiasi decisione dovrà essere presa in ossequio alle regole indicate nel presente statuto.

Art. 2 Il patrimonio dell'Associazione, che di seguito verrà denominata Società, è costituito dai beni mobili ed immobili già presenti nel patrimonio o che diverranno di proprietà della Società.

Le entrate della Società sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai proventi derivanti da manifestazioni sportive o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. E' vietata la distribuzione fra gli associati, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 AGOSTO di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve annualmente prevedere alla redazione del Rendiconto Economico e Finanziario ed alla sua presentazione all'Assemblea per l'approvazione in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Art. 3 Organi della Società Scherma Prato sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Capo 2°

(I Soci)

Art. 4 La Società Scherma Prato è aperta all'adesione di coloro che intendono praticare la disciplina sportiva della scherma.

I Soci si distinguono in:

- 1) SOCI ONORARI, cioè Persone od Enti, designati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, che abbiano acquisito particolari benemeritenze a favore della Società: tali Soci non versano quote sociali. Possono partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto;
- 2) SOCI SOSTENITORI, cioè Persone od Enti che s'impegnano a favore della Società con contributi speciali: possono partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto;
- 3) SOCI ORDINARI che partecipando attivamente alla vita della Società versano quota annua. Hanno diritto al voto e sono eleggibili se in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote sociali.
- 4) SOCI ATLETI sono i soci ordinari o i minori. Questi ultimi autorizzati da chi ne esercita la Patria Potestà fanno parte del gruppo sportivo della Società. I Soci Atleti devono essere tesserati alla F.I.S.

Tutti i soci hanno uguali diritti e possono esercitare le funzioni ad essi riservate in ragione del presente Statuto senza distinzioni di età, sesso, razza, credo politico o confessione religiosa.

Ogni Socio che voglia espletare attività sportiva potrà utilizzare il materiale della Società impegnandosi a conservarlo con diligenza, dovrà tesserarsi alla F.I.S. e sarà tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia Sanitaria.

Art. 5 L'ammissione alla Società, in qualità di Socio Sostenitore od Ordinario, viene decisa dal Consiglio Direttivo su domanda sottoscritta dall'aspirante o da chi esercita la patria potestà in caso di minore.

Con l'accettazione della domanda di ammissione il Socio si intende vincolato alle norme del presente Statuto, di cui deve comunque prendere visione con atto formale, nonché al versamento della quota di associazione. La quota associativa ed i contributi associativi non sono rivalutabili e sono intransmissibili.

Art. 6 La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, l'indegnità dall'Assemblea dei Soci.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 AGOSTO saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Capo 3°

(L'Assemblea dei Soci)

Art. 7 L'Assemblea delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali della Società, sulla elezione, con votazioni separate ed a scrutinio segreto, del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, sull'esclusione dei Soci

per indegnità, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento della Società e su quant'altro ad essa demandato per Legge o per Statuto. Spetta inoltre all'Assemblea di designare i Soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 L'Assemblea è composta dai Soci Onorari, Sostenitori ed Ordinari in regola con le quote. Essa è convocata dal Presidente della Società:

- in via ORDINARIA almeno una volta l'anno nel mese di SETTEMBRE per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nonché per l'approvazione della gestione della Società;

- in via STRAORDINARIA quando se ne presenti la necessità ovvero su richiesta del Presidente e di almeno 3 membri del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea viene notificata ai Soci mediante affissione all'Albo Sociale. L'avviso di convocazione, redatto almeno 15 giorni prima dell'Assemblea dei Soci, dovrà indicare il giorno, l'ora in prima ed in seconda convocazione, il luogo e le materie all'ordine del giorno.

Art. 9 Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali nonché i Soci Onorari ed i Soci Sostenitori.

L'esclusione da Socio per morosità deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo prima dell'Assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, ma può con atto scritto delegare a rappresentarlo nell'Assemblea altro Socio che non sia membro del Consiglio Direttivo. Non è ammessa, comunque, più di una delega. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

I Soci minori sono rappresentati da chi esercita la patria potestà.

Art. 10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal VicePresidente; in loro mancanza L'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, nel caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e verrà reso pubblico mediante affissione all'Albo per almeno 15 giorni.

Art. 11 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Essa delibera a maggioranza dei voti validamente espressi.

Per deliberare lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno i tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Capo 4°

(Il Presidente)

Art. 12 Il Presidente o, in sua assenza il VicePresidente, rappresenta legalmente la Società nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo successiva ratifica da parte di questo alla prima riunione.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza del Presidente, si avrà la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo. E' fatto espresso divieto al Presidente di ricoprire cariche amministrative in altre associazioni affiliate alla F.I.S.

Capo 5°

(Consiglio Direttivo)

Art. 13 La Società è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da un numero variabile di membri, da 4 a 9, eletti tra i Soci ORDINARI o ONORARI maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo, che ha la durata di un ciclo olimpico ed i suoi membri sono rieleggibili, nomina nel proprio seno fino a due VicePresidenti, il Segretario e l'Economo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza dalla carica di un Consigliere subentra il Socio primo dei non eletti.

Qualora si verificasse una vacanza contemporanea di un numero di Consiglieri superiore alla metà verrà convocata, entro il mese successivo, l'Assemblea ordinaria per una nuova elezione.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni due mesi.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano alle sedute consiliari per più di tre volte consecutive decadono dalla carica.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua mancanza dal VicePresidente anziano; in loro assenza dal più anziano d'età.

Le riunioni saranno tenute nella sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione che dovrà essere comunicato in tempo utile ed almeno 7 giorni prima della riunione ed in caso di urgenza almeno 3 giorni prima.

Della riunione di Consiglio verrà redatto verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario previa lettura nella seduta successiva.

La mancata approvazione da parte dell'Assemblea dei soci della relazione tecnico-finanziaria comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e la convocazione dell'Assemblea nei termini di cui all'art. 8.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo della Società ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli espressamente demandati all'Assemblea, in particolare:

- a) determina le linee programmatiche dell'attività sportiva in conformità allo Statuto ed alle direttive dell'Assemblea dei Soci;
- b) provvede all'emanazione dei regolamenti interni;
- c) presenta all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi;
- d) delibera in merito alla scelta ed all'attività dei maestri di scherma e degli altri istruttori;
- e) stabilisce l'ammontare delle quote sociali;
- f) provvede in merito ai rimborsi spese connessi con l'attività schermistica;
- g) decide sulle domande dei Soci e su quant'altro necessario per il buon andamento della vita sociale;
- h) adotta provvedimenti disciplinari;
- i) decide sulla ratifica degli atti d'urgenza del Presidente;

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire a propri membri o a terzi Soci la cura dell'esecuzione delle delibere adottate. Tutte le deliberazioni in materia tecnico-sportiva saranno pubblicate per estratto all'Albo Sociale. E' fatto espresso divieto ai Consiglieri di ricoprire cariche amministrative in altre Associazioni affiliate alla F.I.S.

Capo 6°

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Art. 16 La gestione della Società è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri eletti, anche tra i non Soci, ogni quattro anni dall'Assemblea Ordinaria.

Essi sono rieleggibili.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Possono assistere alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni di Consiglio Direttivo.

Ai Revisori non è dovuto alcun compenso.

Art. 17 Le sanzioni disciplinari sono da adottarsi dal Consiglio Direttivo e sono:

- a) ammonizione;
- b) la sospensione temporanea fino ad un massimo di mesi sei;
- c) l'espulsione.

Contro le decisioni disciplinari adottate dal Consiglio Direttivo il Socio può ricorrere all'Assemblea dei Soci. L'esclusione per indegnità è pronunciata dall'Assemblea dei Soci.

Capo 7°

(Clausola Compromissoria e Collegio Arbitrale)

Art. 18 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra affiliati o tesserati, per qualsivoglia fatto o causa connesso all'attività associativa non rientrante nella competenza normale degli organi di giustizia federale, potrà essere risolta per arbitrato irrituale da un Collegio composto di tre membri dei quali due da nominarsi uno per ciascuna delle parti contendenti ed il terzo, con funzioni di Presidente d'accordo con i primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Commissione di Disciplina della F.I.S. il quale provvederà anche a designare l'arbitro di parte qualora quest'ultima non vi abbia provveduto:

Il Collegio Arbitrale deciderà con equità.

Il lodo deve essere emesso entro 120 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, salvo proroghe. Per quanto non contemplato valga la norma stabilita dal C. P. C.

Art. 19 I Soci hanno facoltà di proporre per iscritto al Presidente eventuali proposte di variazioni ed integrazioni del presente Statuto. Il Presidente curerà, tramite la competente Commissione, la loro presentazione all'Assemblea dei Soci per la necessaria Approvazione.

Capo 8°

(Scioglimento)

Art. 20 In caso di scioglimento della Società l'Assemblea, con la maggioranza indicata all'Art. 11, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine al patrimonio che dovrà essere devoluto, qualunque sia la causa dello scioglimento, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini sportivi e/o di pubblica utilità ai sensi e nei limiti di quanto stabilito nell'Art.5, comma 4-quinquies, lettera b) del Decreto Legislativo 460/97.

Capo 9°

Art. 21 Per quanto non contemplato nel presente Statuto vigono le norme del Codice Civile sulle Associazioni nonché lo Statuto ed il Regolamento della Federazione Italiana Scherma, le norme del CONI anche in relazione alle Leggi nn. 289/2002 e 186/2004.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 8 Febbraio 2010.